

| DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | Variazioni<br>(euro) | Nomenclatore   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| U.P.B. 4.3.1.3.2 - <i>Addizionale IRPEF</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                      |                                                             | +                    | 188.994.000,00 |
| di cui al capitolo                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                      |                |
| 1616 Maggiori gettiti da manovre fiscali - Addizionale regionale<br>all'imposta sul reddito delle persone fisiche . . . . .                                                                                                                                |                                                             | +                    | 188.994.000,00 |
| <b>ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                      |                |
| <b>RUBRICA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 - Dipartimento regionale pianificazione strategica</b> |                      |                |
| <b>TITOLO</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 - Spese correnti</b>                                   |                      |                |
| <b>AGGREGATO ECONOMICO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 - Spese per interventi di parte corrente</b>           |                      |                |
| U.P.B. 11.2.1.3.1 - <i>Fondo sanitario regionale</i> . . . . .                                                                                                                                                                                             |                                                             | +                    | 86.133.557,00  |
| di cui ai capitoli                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                      |                |
| 413302 Art. 2 - Quota integrativa a carico della Regione delle asse-<br>gnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale<br>per i decorsi esercizi finanziari . . . . .                                                                            |                                                             | +                    | 17.153.943,00  |
| 413363 Quota a carico della Regione delle spese per il persegui-<br>mento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo na-<br>zionale indicati dal Piano sanitario nazionale . . . . .                                                               |                                                             | +                    | 62.515.114,00  |
| (Nuova istituzione)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                      |                |
| 413370 Fondo destinato a finanziare la compartecipazione regio-<br>nale delle quote a destinazione vincolata eccetto quella<br>relativa agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo<br>nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale . . . . . |                                                             | +                    | 6.464.500,00   |
| Codici: 04.02.03 - 07.04.03                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                      | L. n. 296/2006 |
| U.P.B. 11.2.1.1.3 - <i>Assistenza sanitaria ospedaliera</i> . . . . .                                                                                                                                                                                      |                                                             | +                    | 103.051.003,00 |
| di cui al capitolo                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                      |                |
| 413333 Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere                                                                                                                                                                                        |                                                             | +                    | 103.051.003,00 |

## Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 giugno 2014.

PISCIOTTA

(2014.25.1581)017

## ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 16 giugno 2014.

**Sospensione dell'applicazione del capitolo 24.4  
"Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica"  
del nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici di  
cui al decreto 27 febbraio 2013.**

### L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10  
aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, art. 5, n. 16;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Visto, in particolare, l'art. 10 della legge regionale n. 12  
del 12 luglio 2011, secondo cui il Prezzario unico regionale  
per i lavori pubblici è adottato con decreto dell'Assessore  
regionale per le infrastrutture e la mobilità, ad esso si atten-  
gono gli enti di cui all'articolo 2 della sopraccitata legge per  
la realizzazione dei lavori di loro competenza;

Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della  
Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13: "Regolamento di  
esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio

2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto  
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed  
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica  
del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed inte-  
grazioni", con cui sono definiti gli ambiti di applicazione  
della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, esplicitando  
le procedure per la definizione dei prezzi delle voci di  
capitolato;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 9  
luglio 2012, n. 535 che individua i "Criteri generali per la  
formazione del prezzario unico regionale per i lavori pub-  
blici";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le infra-  
strutture e la mobilità 27 febbraio 2013, n. 580, pubblica-  
to nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale*  
della Regione siciliana (parte I) n. 13 del 15 marzo 2013,  
con il quale è stato adottato il vigente prezzario unico  
regionale per i lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana  
28 febbraio 2013, n. 6, che disciplina, tra l'altro, le funzio-  
ni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico  
come previsto dall'articolo 1, comma 3, 2° capoverso, del  
decreto del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio  
2012, n. 13, per effetto del quale è stata data attuazione  
all'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Considerato che l'area 6 del Dipartimento regionale tecnico ha rappresentato che i prezzi dei prodotti previsti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al capitolo 24.4 del vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici, pubblicato nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2013, hanno subito una riduzione molto consistente rispetto a quelli rilevati e considerati nella redazione del prezzario suddetto da fare ritenere questi ultimi eccessivamente onerosi se utilizzati nei progetti di lavori pubblici, per cui viene proposta la temporanea sospensione o disapplicazione del suddetto capitolo 24.4 nelle more dell'aggiornamento del prezzario unico regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Ritenuto di dovere condividere la citata proposta del Dipartimento tecnico di sospendere l'applicazione del capitolo 24.4 del prezzario unico regionale per i lavori pubblici sino all'aggiornamento del medesimo prezzario;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni riportate in premessa, nelle more dell'aggiornamento del prezzario unico regionale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e comunque fino a nuove disposizioni di questo Assessorato, gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, non potranno applicare i prezzi del capitolo 24.4 "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica" del vigente prezzario regionale, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2013, allegato al decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità 27 febbraio 2013, n. 580, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (parte I) n. 13 del 15 marzo 2013. Conseguentemente per i progetti di impianti fotovoltaici i relativi prezzi saranno desunti con apposite analisi predisposte dai progettisti dei suddetti enti previa indagine di mercato.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 giugno 2014.

TORRISI

(2014.27.1664)090

DECRETO 25 giugno 2014.

**Approvazione dei contenuti della circolare 22 aprile 2014, n. 16341, concernente "Criticità UREGA".**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Vista la circolare n. 16341/DRT del 22 aprile 2014, avente ad oggetto "Criticità Urega - Direttive";

Considerato che sul contenuto di tali direttive sono pervenute osservazioni da parte di alcuni UREGA;

Rilevato che tali osservazioni riguardano in particolare:

- l'interpretazione dell'art. 22, comma 4, del D.P. n. 13/2012;
- l'applicazione dell'art. 7, comma 2, legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 11, comma 3, lett. a), del D.P. n. 13/2012;

- l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile;
- la pubblicazione del verbale;
- la comunicazione ai candidati circa la loro esclusione;

- l'adeguamento del protocollo di legalità;

Considerato che sono emerse nel frattempo altre criticità che riguardano in particolare:

- la verifica della regolarità dei DURC;
- l'interpretazione dell'art. 15, comma 1, art. 16, comma 1, del D.P. n. 13/2012;

Con riferimento alle osservazioni alla circolare sopra esposte si rileva:

- Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 22, comma 4, del D.P. n. 13/2012, la previsione, in caso di rinnovazione degli atti da parte della commissione su richiesta del RUP, ".... restando comunque a carico dell'organo competente le conseguenze dell'insorgere di eventuali contenziosi che possono anche comportare la perdita o la revoca del finanziamento dell'opera.", non può che portare alla conclusione che la commissione deve rinnovare gli atti secondo le prescrizioni del RUP, in caso contrario la disposizione citata non avrebbe nessun significato. Si osserva tuttavia, come già ribadito nella circolare n. 16341/DRT del 22 aprile 2014, che tale norma disconosce totalmente le competenze e le prerogative della commissione di gara, il cui operato potrebbe essere così vanificato dalla stazione appaltante e pertanto la citata norma sarà oggetto di modifica in sede di riforma della normativa regionale sugli appalti.

- Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 7, comma 2, legge regionale n. 12/2011 e dell'art. 11, comma 3, lett. a) del D.P. n. 13/2012, premesso che le osservazioni pervenute non sono attinenti alle criticità che la circolare ha inteso evidenziare e chiarire, si ribadisce, in questa sede, che la cauzione definitiva, come delineata dalle citate norme, potrà trovare applicazione solo dopo l'emanazione dei bandi tipo da parte dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, come già chiarito con la circolare n. 71442 del 27 luglio 2012; si richiama comunque, relativamente alla fattispecie, la sentenza n. 401 del 2007 della Corte costituzionale secondo cui la materia disciplinata dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii., "rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.)...".

- Con riferimento all'obbligo di iscrizione alla Cassa edile, si rileva che l'art. 38 del Codice dei contratti prevede, a pena di esclusione, una dichiarazione attestante esclusivamente la regolarità contributiva. Una eventuale previsione nel bando, di obbligo di iscrizione alla Cassa edile, prima dell'aggiudicazione definitiva, ai fini dell'ammissione, si porrebbe ora in contrasto col principio della tassatività delle clausole di esclusione sancito dall'art. 46, comma 1 bis, del "Codice".

- Per quanto riguarda la pubblicazione del verbale, giova riportare testualmente quanto previsto dall'art. 13 del codice dei contratti:

"2: Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segna-